


Edilizia e Territorio

Nuovo Codice appalti, tegola sui progettisti: anche per loro cauzione 2% obbligatoria

«Duro colpo per i piccoli studi» - Meno trasparenza con la trattativa privata fino a 150mila euro - Dubbi su requisiti e appalto integrato

8 marzo 2016 - Giuseppe Latour



Piccoli professionisti tagliati fuori dalle gare di progettazione. E' l'effetto che potrebbe derivare da una norma inserita nel Codice appalti che, proprio in queste ore, sta approdando presso le commissioni parlamentari per incassare i pareri prescritti dalla legge delega. Il decreto legislativo, infatti, non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti e gli affibbia, così, l'obbligo di portare una garanzia del due per cento a corredo delle offerte.

L'altro punto criticatissimo riguarda la concorrenza: il provvedimento, infatti, alza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo il numero di operatori da sentire (da cinque a tre). In questo modo potrebbe finire senza gara il 90% del mercato. E non è tutto: servirebbero chiarimenti anche sull'appalto integrato. Il Codice vieta l'affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina.

Cauzione e requisiti dei professionisti

Partiamo proprio dalla cauzione. Per i piccoli progettisti è la grande preoccupazione del nuovo Codice. L'articolo 93 del testo detta le regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara. E, tra queste, include anche la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando. «Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall'obbligo di versare la cauzione, nel nuovo questo non succede. Si tratta di una mancanza che per noi è molto grave», spiega il **consigliere tesoriere del Cni, Michele Lapenna**.

Dubbi condivisi dal **direttore generale dell'Oice, Andrea Mascolini**: «È assodato che possa essere richiesta solo una polizza per coprire gli errori tecnici di progettazione. La reintroduzione della cauzione rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società quanto per i soggetti più piccoli».

La norma, infatti, fa il paio con altri passaggi del testo che lasciano molti dubbi tra le partite Iva. Non è stato affrontato, tanto per cominciare, il problema dei requisiti per l'accesso alle gare di progettazione: il dubbio è che anche il nuovo sistema riproponga un assetto nel quale i piccoli professionisti hanno difficoltà ad accedere ai bandi. A questo si accompagna la questione del decreto parametri. L'articolo 24 comma 8, infatti, affronta il tema e ricopia alla lettera la definizione del vecchio Codice: il ministro della Giustizia approva «le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione», sulla base del principio che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento». Quindi, si lascia una semplice facoltà. «Avremmo voluto un obbligo, in linea con quello che ha già detto l'Anac in materia», dice ancora Lapenna.

Appalto integrato

E' il secondo punto al centro della discussione. Qui la delega imponeva, oltre che di vietare l'appalto sul preliminare, di limitare «radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo». In questo caso, il problema è che non vengono esplicitamente riprodotte le previsioni della delega, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all'articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Posta l'impossibilità di fare affidamenti sul progetto di fattibilità, per adesso il Codice prevede un numero limitato di eccezioni, ad esempio sul contraente generale e sul project financing a doppia fase. In questo caso, il problema è che andavano meglio regolati a monte i casi di appalto integrato, che in alcune ipotesi è utile. Lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, il rischio è che questo assetto si presti, in futuro, a un allargamento delle maglie. «Questa formulazione – racconta Mascolini – ci lascia diversi dubbi».

Concorrenza

Altro passaggio criticatissimo, soprattutto dall'Oice: l'innalzamento a 150mila euro della soglia per le trattative private nei servizi, con invito a tre soggetti e non a cinque. Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato

o tramite elenchi, "nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti". Attualmente questa soglia è a 40mila euro ed è prevista la consultazione di almeno cinque operatori economici. Tradotto in numeri, significa che l'85% in numero e il 45% in valore del mercato attuale degli affidamenti di progettazioni sarà sottratto a una vera concorrenza. Con l'effetto incentivo che questa misura porta, poi, è facile presumere che si possa andare anche oltre, attraverso i frazionamenti: il 90% dei bandi sarebbe affidato senza vere gare.

Gli altri punti

Per i professionisti l'altra grande ferita è la mancanza di un capitolo specifico del Codice dedicato ai servizi di progettazione. "Nonostante una legge delega molto buona, nella quale ci era stata dedicata un'attenzione particolare, il Codice non ha fatto altrettanto e ci ha collocato insieme agli altri servizi", dice ancora Lapenna. Un passaggio che va letto insieme ad altre norme. Per l'Oice, infatti, va anche criticato l'assenza del divieto di subordinare i corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera".

© RIPRODUZIONE RISERVATA